



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 19/11/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.691,88 a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 24/09/2015 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 29/02/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di assistenza difensiva, queste ultime quantificate in € 300,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: preliminarmente, che il comportamento tenuto in sede di estinzione anticipata è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'organo di vigilanza; in ogni caso, che la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/19 non ha riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma confermato il diritto al rimborso dei costi la cui natura sia ontologicamente recurring, inoltre, ritiene che tale pronuncia non possa dispiegare effetti su un rapporto definitivamente venuto meno a seguito dell'estinzione anticipata e che l'art. 16 della Direttiva non avrebbe poi efficacia diretta nei rapporti tra privati; il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, oneri erariali e compenso di intermediazione; la natura up-front delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento, allegando conferimento incarico e ritenendo che tale costo, non essendo obbligatorio per



ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione; la natura up front delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria; con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, in particolare, evidenziando che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso. Pertanto chiede al Collegio di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal*



risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle "spese di istruttoria", delle "commissioni di attivazione" e del compenso corrisposto all'intermediario del credito giacché riferibili ad attività propedeutiche all'erogazione del finanziamento; quanto, invece, alle commissioni di gestione, per le quali va invece riconosciuta la natura *recurring*, il Collegio, considerando che risulta esibito in atti il piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente, che nel contratto vi è un espresso rinvio al piano ai fini della determinazione della misura retrocedibile di tali oneri commissionali e che inoltre nello stesso piano appaiono specificate le commissioni rimborsabili oltre ad essere indicato il criterio sulla base del quale le stesse saranno rimborsate, ritiene corretto che il rimborso delle commissioni in questione sia avvenuto secondo il criterio previsto contrattualmente fra le parti, pertanto nulla residuando da restituire a tale titolo.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 51	
rate residue 69	
TAN ▶ 8,25%	

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		57,50%	
- in proporzione alla quota interessi		36,93%	

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 201,25 ○	€ 129,24 ●	○	€ 129
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 386,40	€ 222,18 ○	€ 142,68 ●	○	€ 143
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 119,37 ○	€ 76,66 ○	●	€ 0
○	costi di intermediazione (up front)	€ 2.208,00	€ 1.269,60 ○	€ 815,33 ●	○	€ 815
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.087
interessi legali						si ▼

Non meritevole di accoglimento è invece la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 7307/2016, nonché le precedenti decisioni conformi, nn. 4144/2012, 6218/2015, 5562/2015), così come la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.087,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS